

«Apparecchio scientifico» — Autorizzazione di franchigia dei dazi all'importazione

(92/C 35/05)

Base giuridica: regolamento (CEE) n. 918/83 ⁽¹⁾ e (CEE) n. 2290/83 ⁽²⁾

Pratica: XXI/B/3 — 006/91

La Commissione ha stabilito che l'importazione dell'apparecchio denominato: «Coherent Inc — Antares Nd: YAG Laser, Model 76S, with Modelocker, Model 7600 and Frequency Doubler, Model 7900» può avvenire in franchigia dei dazi all'importazione.

Tale apparecchio che costituisce oggetto della Repubblica federale di Germania del 2 agosto 1991 e ordinato il 19 dicembre 1988 è destinato ad essere impiegato come fonte luminosa con una durata d'impulso ultracorta in un progetto di ricerca relativo alla fotografia rapida del plasma prodotto da laser.

Motivazione:

È considerato rispondere alle esigenze per l'ammissione in franchigia in applicazione dell'articolo 7, paragrafo 4 del regolamento (CEE) n. 2290/83.

⁽¹⁾ GU n. L 105 del 23. 4. 1983, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 220 dell'11. 8. 1983, pag. 20.

AIUTO DI STATO

C 59/91 (NN 150/91)

Repubblica federale di Germania

(92/C 35/06)

(Articoli 92, 93 e 94 del trattato che istituisca la Comunità economica europea)

Comunicazione della Commissione ai sensi dell'articolo 93, paragrafo 2 del trattato CEE, destinata agli altri Stati membri e ai terzi interessati in merito al premio fiscale d'investimento che la Repubblica federale di Germania accorda nell'ambito dell'Investitionszulagengesetz 1991

Con la lettera qui sotto riportata la Commissione ha informato il governo della Repubblica federale di Germania della decisione di iniziare la procedura di cui agli articoli suddetti.

«Con lettera SG(91) D/6966 dell'11 aprile 1991 la Commissione aveva approvato la proroga/modifica del premio fiscale d'investimento per l'ex RDA, con un'intensità del 12 % fino alla fine del 1991 e dell'8 % fino alla fine del 1992 (N 153/91). La notifica iniziale (N 498/90), e quella relativa alla proroga/modifica di questo regime, che ha origine in un decreto dell'ex RDA, riguardava gli

investimenti del 1991 e 1992, senza peraltro precisare se si trattava di investimenti realizzati o iniziati nel periodo in questione.

Anche l'approvazione della Commissione si riferiva quindi agli investimenti del 1991 e 1992, senza diversa precisazione. Si osserva che il premio fiscale d'investimento, che era in vigore fino alla fine del 1989 nell'ex RFA, e quello previsto dalla legge per gli interventi a favore di Berlino riguardavano gli investimenti realizzati nel periodo in causa. Di conseguenza l'approvazione della Commissione riguarda gli investimenti realizzati nell'anno in corso.